



Cassazione/2. Non rileva l'assenza dal magazzino

Valido l'accertamento Iva per merci solo in contabilità

Laura Ambrosi

È legittimo l'accertamento Iva fondato sul valore delle merci risultanti dalla contabilità ma non rinvenute in magazzino in sede di verifica: la norma (articolo 1 del Dpr 441/1997) introduce, infatti, una presunzione legale in favore dell'amministrazione valida anche in presenza di regolarità delle scritture contabili. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20699/2014 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un processo verbale di constatazione redatto in esito ad una verifica fiscale presso un commerciante al dettaglio di calzature. In particolare, venivano contestati corrispettivi non contabilizzati e non dichiarati ed acquisti sottofaturati e non regolarizzati.

Secondo i verbalizzanti, nel magazzino non erano state rinvenute merci risultanti però dalla contabilità. Seguiva così la rettifica Iva da parte

dell'agenzia delle Entrate.

L'atto era impugnato dal contribuente dinanzi alla Ctp (Commissione tributaria provinciale), che accoglieva il ricorso. La decisione era ulteriormente confermata in appello e in particolare veniva affermato che, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento analitico-induttivo operato dall'ufficio, era illegittimo.

Ricorreva così per cassazione l'agenzia delle Entrate. Dolendosi, tra le altre cose, che il collegio di seconde cure avesse errato, non considerando l'applicazione nella specie della presunzione legale prevista dall'articolo 53 del Dpr 633/72.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'ufficio, ha affermato che il mancato rinvenimento, nei locali dell'attività, di beni risultanti in carico all'azienda, consente all'amministrazione di presumere una cessione senza fattura dei beni medesimi. Questa presun-

zione può essere vinta solo con la prova di una loro diversa destinazione.

Trattandosi di una presunzione legale in favore dell'amministrazione, a prescindere dalla correttezza delle scritture contabili ed in difetto di elementi probatori di segno contrario, si può fondare così l'accertamento induttivo.

L'articolo 53 del decreto Iva è stato sostituito dall'articolo 1 del Dpr 441/1997, sostanzialmente di analogo contenuto.

Va precisato però che la presunzione legale, disciplinata dalla norma, è valida ai fini Iva, mentre ai fini dell'imposizione diretta e dell'Irap, è di carattere semplice. Ne consegue, come chiarito anche dalla circolare ministeriale 193/E/1998, che in sede di motivazione dell'atto rettificativo delle imposte dirette vanno indicate le circostanze concrete che permettono di ritenere dimostrati gli acquisti o le vendite in "nero".

● RIPRODUZIONE RISERVATA

